



RE P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza pubblica

del 12/10/06

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

SENTENZA

Dott. Claudio Vitalone	Presidente
1. Dott. Pierluigi Onorato	Consigliere
2. Dott. Mario Gentile	Consigliere
3. Dott. Alfredo Maria Lombardo	Consigliere
4. Dott. Amedeo Franco	Consigliere

N. *15PB*
REGISTRO GENERALE
N. 5183/05

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

Morelli Raffaele, nato il 23/01/1960

Avverso la Sentenza

Gip Tribunale di S. Maria Capua Vetere, emessa il 06/11/03


Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile

Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Salzano Francesco

che ha concluso per Rigetto del ricorso

Udito, per la parte civile, l'Avv. //



Udito, per la parte civile, l'Avv. //

Udito il difensore Avv. Alfonso Caterino, difensore di fiducia del ricorrente Raffaele Morelli.

Svolgimento del processo

Il Gip del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con sentenza emessa il 06/11/03, dichiarava Morelli Raffaele colpevole del reato di cui all'art. 24, comma 2° D.P.R. 203/88 e lo condannava alla pena di € 400,00 di ammenda.

L'interessato proponeva Appello – qualificato ricorso per Cassazione, ex art. ~~593/39~~^{568 5°} comma cpp - deducendo violazione dell'art. 606, lett. b) e c) cpp.

In particolare il ricorrente esponeva:

1. che non ricorrevano gli elementi costitutivi della contravvenzione de qua, essendo stata presentata tempestiva domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di nuovo impianto a ridotto inquinamento atmosferico;
2. che, comunque, era stata presentata, in sede di opposizione a decreto penale di condanna, domanda di oblazione ex artt. 162 e 162 bis cpp, in ordine alla quale non si era proceduto, con conseguente nullità della sentenza impugnata.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva la propria assoluzione per non aver commesso il fatto ed in ogni caso la declaratoria di ammissione all'oblazione.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 12/10/06, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, mediante un procedimento argomentativo privo di errori di diritto e vizi logici, ha motivato in modo esauriente in ordine a tutti i punti determinanti della decisione.

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono generiche – perché non correlate in modo giuridicamente pertinente alle ragioni argomentate nella decisione impugnata – e comunque errate in diritto.

In primo luogo si osserva che l'assunto difensivo principale – secondo cui il ricorrente, quale rappresentante legale della ditta Strike e Sport Morelli Raffaele & C., era munito della prescritta autorizzazione per l'esercizio dell'attività di nuovo impianto a ridotto inquinamento atmosferico nell'area di Caserta ex Saint Gobain – non è rilevante e pertinente ai fini dell'esclusione della penale responsabilità dell'imputato.

Invero, nella fattispecie è stata contestata la contravvenzione di cui all'art. 24, 2° comma, D.P.R. 203/86 (ora riprodotta nell'art. 279, 3° comma, ^{D. L. VO} ~~D.P.R.~~ 03/04/2006 n. 152) attinente all'obbligo, da parte del soggetto che pone in esercizio un impianto con emissione nell'atmosfera, di darne preventiva comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla competente Autorità.

Trattasi di adempimento diverso e distinto dall'obbligo di munirsi della prescritta autorizzazione prima di iniziare ad installare un impianto con emissioni atmosferiche.

La violazione di detto obbligo era punita, all'epoca dei fatti, ai sensi dell'art. 24, 3° comma, D.P.R. 203/88; norma ora riprodotta nell'art. 279, ^{1°} ~~3°~~ comma, ^{D. L. VO} ~~D.P.R.~~ 152/06.

Orbene nel caso in esame risulta provato – come congruamente motivato dal giudice di merito – che il Morelli nella qualità di rappresentante legale della ditta che gestiva l'impianto di verniciatura, non aveva provveduto ad adempiere l'obbligo della preventiva comunicazione.

Parimenti va disattesa, la censura attinente all'asserita omessa decisione in ordine alla domanda di oblazione, presentata dal Morelli nell'opposizione al decreto penale di condanna.

Trattasi di domanda di oblazione inammissibile, perché presentata in via subordinata ed all'esito del giudizio definito con rito abbreviato. La norma di cui all'art. 464, 2° comma, cpp, invero, prescrive che il giudice, cui sia stata presentata domanda di oblazione contestuale all'opposizione, decide sulla domanda stessa prima di emettere i provvedimenti di cui al comma 1° dell'art. 464 cpp; ivi compresa la definizione del giudizio con il rito abbreviato.

Consegue che la domanda di oblazione presentata in sede di opposizione a decreto penale, in via subordinata ed all'esito del giudizio – ossia nell'ipotesi che non fosse stata emessa declaratoria di assoluzione dell'imputato – è giuridicamente incompatibile con la citata disciplina normativa di cui all'art. 464, 2° comma, cpp.

Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Morelli Raffaele, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si determina in € 1.000,00.

P. Q. M.


La Corte,

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 12/10/06

Il Presidente

(dott. C. Vitalone)



L'Estensore

(dott. M. Gentile)

